



#867

COMUNE DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

dalle risult^{an}ze del regist^{ro} di popolazione -
CERTIFICA

Che Schiavone Emanuele di Ferdinando e di Galizia
Palma, nat^o a Fasano il 12.8.1897 - ha la sua abi-
tuale residenza in quest^o Comune, dal 26.9.1932 -
con domicilio att^{ual}mente in Via Tinella n. 16 -

In fede si rilascia in carta libera Assegnazione Case Popolari

li, 29 Aprile 1952.

IL COMPILATORE RESPONSABILE
[Signature]
ART. GRAF. SCHENA - FASANO



IL SINDACO

[Signature]

=====0000=====

ASSESSATO DELLA PRESSIONE
DELL'INTERNO NELLA SCALA C
(LE W 500000 W 6) VARIA
IL COSTO DI CESSIONE.
LA PRESENTE ANNULLA QUINDI
LA PRECEDENTE DELL'11-6-1965
A M

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

11 GIU. 1965

Prot. N. 5689

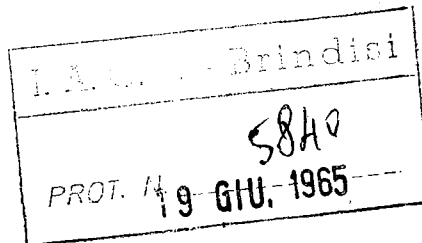
Brindisi li _____

SCHIAVONE EMANUELE

Via Turati

2° lotto C.P.-Scala C/5

F A S A N O



Fasano, li 16 Giugno 1965

Spett.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI

BRINDISI

Oggetto: D.P.R. 27/4/1962 n° 231

Il relazione a quanto comunicatomi con foglio raccoman-
dato n° prot. 5689 dell'11 corr., mi premuro rappresentare che
nel prendere atto del prezzo definitivo di cessione di £.946.400
dell'appartamento sito in Fasano - lotto 2° C.P. -Scala C/5 -
a suo tempo assegnatomi in locazione semplice, desidero rateizza-
re detto importo d'acquisto definitivo in quattro anni, in rate
mensili costanti a scalare, al tasso d'interesse del 5%, dedotte
£. 246.400 da versare a scomputo alla stipula del contratto di
cessione.

Pertanto la somma da rateizzare nei 4 anni in rate mensi-
li sarà quella residua, e precisamente £. 700.000.

Stabilita la mia opzione nel senso innanzi precisato, resto
in attesa delle istruzioni di codesto spett. Istituto per la
definizione della pratica.

Con osservanza,

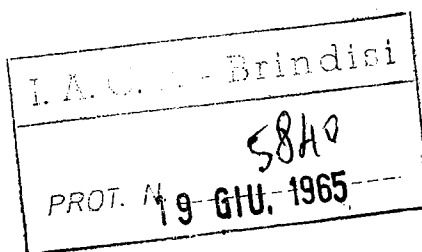
E. Schiavone

SCHIAVONE EMANUELE

Via Turati

2° lotto C.P.-Scala C/5

F A S A N O



Fasano, lì 16 Giugno 1965

Spett.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI

BRINDISI

Oggetto: D.P.R. 27/4/1962 n° 231

Il relazione a quanto comunicatomi con foglio raccoman-
dato n° prot. 5689 dell'11 corr., mi premuro rappresentare che
nel prendere atto del prezzo definitivo di cessione di £. 946.400
dell'appartamento sito in Fasano - lotto 2° C.P. -Scala C/5 -
a suo tempo assegnatomi in locazione semplice, desidero rateizza-
re detto importo d'acquisto definitivo in quattro anni, in rate
mensili costanti a scalare, al tasso d'interesse del 5%, dedotte
£. 246.400 da versare a scomputo alla stipula del contratto di
cessione.

Pertanto la somma da rateizzare nei 4 anni in rate mensi-
li sarà quella residua, e precisamente £. 700.000.

Stabilita la mia opzione nel senso innanzi precisato, resto
in attesa delle istruzioni di codesto spett. Istituto per la
definizione della pratica.

Con osservanza,

E. Schiavone

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

11 GIU. 1965

Prot. N. 5689

Brindisi li

RACCOMANDATA

AL SIG. SCHIAVONE Emmanuele

2 LA CP - Scala C/6

VIA TURATI

FAJANO

(BR)

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n. 231.-

=====

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata,
tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in

FAJANO

Lotto 2 CP

Scala C/6

via TURATI a suo tempo assegnatole in loca-
zione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione,
anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al
D.P.R. 27.4.1962 n. 231 ascende a £. ~~526.400~~ (1.183.000)

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzione
oppure rateizzato in non oltre 25 anni in rate mensili costanti
al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è ne-
cessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazioni
che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare do-
vrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero de-
gli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art. 7 della
Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua confer-
ma.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stessa
Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che
perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a
qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GR/ta.-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

7 MAG. 1962

-----ooOoo-----

N. di prot. 2028

Brindisi

Uff: Amm. vo

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG.

Schiavone Emanuele
Via per Casanto - Lett. 2° - sala C/let. 5
Fasano

OGGETTO: Disdetta per mancata regolarizzazione contabile del cano-
ne di locazione.

Con circolare in data 10 AGO. 1961 V.S. veniva in-
formata che, a partire dal 10.10.1961, il canone di fitto
dell'appartamento da Voi occupato veniva ridimensionato
e perequato nella misura in quella circolare segnalata, in
relazione alla capatura e alle dimensioni, ed in forza delle
disposizioni legislative e ministeriali ivi riportate.

Con susseguente raccomandata r.r. in data 22 GEN. 1962
questo Istituto impeteva la richiesta e lamentava la Vostra
inadempienza con avvertimento che, qualora essa fosse perdu-
rata, si sarebbe proceduto alla disdetta del Contratto di
locazione.

Pertanto, con la presente - a norma del Capo 3° del
Contratto di locazione - si diffida V.S. a voler lasciare
libero e sgombero da persone e cose l'appartamento locato-
Vi entro le ore 12 del 10.8.1962, e a consegnare le chiavi
all'incaricato di questo Istituto che provvederà alla veri-
fica dello stato dell'immobile, addebitandoVi le spese e i
danni che derivassero da ogni eventuale cattiva manutenzio-
ne e da qualsiasi altra causa sorta per Vostro fatto e
colpa, ammenocchè non vogliate regolarizzare la Vostra po-
sizione contabile entro e non oltre il 10 Luglio 1962.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.-



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. SCHIAVONE Emanuele

Lotto 22 Scala C Int. 5

Via per Taranto

FASANO

Oggetto: Regularizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

RACCOMANDATA R.R.

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 6.492.=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%~~1000~~.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti

La verifica contabile è richiesta che la S.V. a
tutt'oggi non ha ottenuto a quanto richiesto e, pertanto,
questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella
sua stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto,
avanzando, promoverà la disdetta del contratto di locazione
che, a decorrere dal 15.10.1981, sarà a carico della stessa
circolare, informando la S.V. che, in sede di re-
visione del piano finanziario del canone di locazione, aveva
disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per
ragioni tecnico-contabili e comunicava, come, al nuovo canone
ne di fatto dovuto a partire dal 10.10.1981.

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a
tutt'oggi non ha ottenuto a quanto richiesto e, pertanto,
questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella
sua stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto,
avanzando, promoverà la disdetta del contratto di locazione
che, a decorrere dal 15.10.1981, sarà a carico della stessa
circolare, informando la S.V. che, in sede di re-
visione del piano finanziario del canone di locazione, aveva
disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per
ragioni tecnico-contabili e comunicava, come, al nuovo canone
ne di fatto dovuto a partire dal 10.10.1981.

IL PRESIDENTE
(Comm. Dir. Ufficio G. VALERIO)

LA VERIFICA CONTABILE È RICHiesta CHE LA S.V. A
TUTT'OGGI NON HA OTTENUTO A QUANTO RICHiesto E, PERTANTO,
QUESTO ISTITUTO LA DIFFIDA AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO NELLA
SUA STABILITA IN DETTA CIRCOLARE, AVVERTENDOLA CHE IN DIFETTO,
AVANZANDO, PROMOVERA LA DISDETTA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
CHE, A DECORRERE DAL 15.10.1981, SARÀ A CARICO DELLA STESSA
CIRCOLARE, INFORMANDO LA S.V. CHE, IN SEDE DI RE-
VISIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL CANONE DI LOCAZIONE, AVEVA
DISPOSTO PER L'AGGIORNAMENTO DI DETTO CANONE DI LOCAZIONE PER
RAGIONI TECNICI-CONTABILI E COMUNICAVA, COME, AL NUOVO CANONE
NE DI FATTO DOVUTO A PARTIRE DAL 10.10.1981.

La verifica contabile è richiesta che la S.V. a
tutt'oggi non ha ottenuto a quanto richiesto e, pertanto,
questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella
sua stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto,
avanzando, promoverà la disdetta del contratto di locazione
che, a decorrere dal 15.10.1981, sarà a carico della stessa
circolare, informando la S.V. che, in sede di re-
visione del piano finanziario del canone di locazione, aveva
disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per
ragioni tecnico-contabili e comunicava, come, al nuovo canone
ne di fatto dovuto a partire dal 10.10.1981.

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a
tutt'oggi non ha ottenuto a quanto richiesto e, pertanto,
questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella
sua stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto,
avanzando, promoverà la disdetta del contratto di locazione
che, a decorrere dal 15.10.1981, sarà a carico della stessa
circolare, informando la S.V. che, in sede di re-
visione del piano finanziario del canone di locazione, aveva
disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per
ragioni tecnico-contabili e comunicava, come, al nuovo canone
ne di fatto dovuto a partire dal 10.10.1981.

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a
tutt'oggi non ha ottenuto a quanto richiesto e, pertanto,
questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella
sua stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto,
avanzando, promoverà la disdetta del contratto di locazione
che, a decorrere dal 15.10.1981, sarà a carico della stessa
circolare, informando la S.V. che, in sede di re-
visione del piano finanziario del canone di locazione, aveva
disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per
ragioni tecnico-contabili e comunicava, come, al nuovo canone
ne di fatto dovuto a partire dal 10.10.1981.

IL PRESIDENTE
(Comm. Dir. Ufficio G. VALERIO)

LA VERIFICA CONTABILE È RICHiesta CHE LA S.V. A
TUTT'OGGI NON HA OTTENUTO A QUANTO RICHiesto E, PERTANTO,
QUESTO ISTITUTO LA DIFFIDA AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO NELLA
SUA STABILITA IN DETTA CIRCOLARE, AVVERTENDOLA CHE IN DIFETTO,
AVANZANDO, PROMOVERA LA DISDETTA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
CHE, A DECORRERE DAL 15.10.1981, SARÀ A CARICO DELLA STESSA
CIRCOLARE, INFORMANDO LA S.V. CHE, IN SEDE DI RE-
VISIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL CANONE DI LOCAZIONE, AVEVA
DISPOSTO PER L'AGGIORNAMENTO DI DETTO CANONE DI LOCAZIONE PER
RAGIONI TECNICI-CONTABILI E COMUNICAVA, COME, AL NUOVO CANONE
NE DI FATTO DOVUTO A PARTIRE DAL 10.10.1981.

La verifica contabile è richiesta che la S.V. a
tutt'oggi non ha ottenuto a quanto richiesto e, pertanto,
questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella
sua stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto,
avanzando, promoverà la disdetta del contratto di locazione
che, a decorrere dal 15.10.1981, sarà a carico della stessa
circolare, informando la S.V. che, in sede di re-
visione del piano finanziario del canone di locazione, aveva
disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per
ragioni tecnico-contabili e comunicava, come, al nuovo canone
ne di fatto dovuto a partire dal 10.10.1981.

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a
tutt'oggi non ha ottenuto a quanto richiesto e, pertanto,
questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella
sua stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto,
avanzando, promoverà la disdetta del contratto di locazione
che, a decorrere dal 15.10.1981, sarà a carico della stessa
circolare, informando la S.V. che, in sede di re-
visione del piano finanziario del canone di locazione, aveva
disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per
ragioni tecnico-contabili e comunicava, come, al nuovo canone
ne di fatto dovuto a partire dal 10.10.1981.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7227Brindisi, lì 10-8-61AL SIG. Schiajone EmanueleLotto 2° Scala e Int. 5Via San TarcisioFianco

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.254 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.90 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 6.980 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.254</u> vano per vani <u>4.90</u> £ .	<u>6.145</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>185</u>
	<u>6.980</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

Norm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 5551
Off. Rag. U. M. A.
Brindisi li 8 10 1952
Al Sig. Renzo M. M. M.
Via Y. J. M. N°

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in Y. J. M., Via, Lotto L. C., scala 8., interno 6.....-

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Duomo n.14, per la stipula del relativo contratto. Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi -", per l'ammontare di £. 8.146, come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal 10/9 al 10/10/52:

£.800 vano x vani 4 £. 3.200=

b) - canone consumo acqua normale £. 340=

c) - deposito cauzionale £. 4.000=

d) - deposito spese contrattuali £. 500=

e) - I.G.E. 3% £. 106=

T O T A L E £. 8.146=

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il giorno 9 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo Vallarino)
U. M. A.

1.A.C.P. - Brindisi

2-5-52
PROT. N. 4232

Fasano, 6 Maggio 1952

Spett/ ISTITUTO
AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

Il sottoscritto SCHIAVONE EMANUELE fu FERDINANDO inoltra domanda per ottenere l'assegnazione in fitto di un appartamento della case popolari costruite in Fasano, poichè la attuale abitazione, oltre ad essere insufficiente per la propria famiglia, composta da 10 persone, è stata anche reclamata dal proprietario, che non ha esperito alcuna pratica di sfratto in attesa che lo scrivente la renda libera per effetto dell'assegnazione che richiede con la presente.

All'uopo allega i seguenti documenti :

- 1) Situazione di famiglia
- 2) Certificato di residenza
- 3) Certificato negativo dell'Ufficio DD.II.
- 4) Certificato medico attestante che la casa attualmente abitata è insufficiente per 10 persone

Con osservanza

E. Schiavone

SCHIAVONE EMANUELE
Via Tinella, 16
FASANO DI PUGLIA

Fasano

Ufficio Distrettuale Imposte Dirette
OSTUNI

SI CERTIFICA

che, ispezionate le matricole dei possessori di beni mobiliari ed
immobiliari, nonché tutti gli altri atti ed elementi esistenti presso

questo Ufficio, in essi non figurano iscritti la Ditta:
Rehigione Eucaldeck & Teratimaco e
de Solue Adelnide & Fratticino, di Torino
Si rilascia per uso *assegnazione alloggi Case Popolari*

Ostuni, li 2 MAG. 1952

IL PROCURATORE SUPERIORE



4267

L. 70.00

per Ditta CUIVA
AL PRECETTORE



M. m.
Sig. Sindaco
(Parano)

V. S. B. V.

Il sottoscritto chiede alla S. P. una visita del medico
sanitario nella propria abitazione, in Via Biella
n. 16, per verificare che dato al numero delle per-
sone di famiglia, la suddetta abitazione è insaf-
ficente per una famiglia numerosa.

Emmanuel Seliavone e Edinando

Parano 1 maggio 1952

La casa in Via Biella 16
è insufficiente per una
famiglia di 10 persone.



EB

2/5/1952
All'Ufficio Sanitario
per competenza

S. S. S. S.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(4) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. SCHIAVONE Emanuele

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6 del 2° lotto

di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 3.000 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 22 AGO 1958 19 58



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 24 AGO 1958 19 al N. 1393

vol. foglio registro Atti privati ed esatte lire Ciequatrecento

(*) Bollò a calendario.

IL PROCURATORE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(\$ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziant (3) ed il

Sig. *Lehmann Emanuele*

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958.....

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/C del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di *Jasano*

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. *3200* mensili anticipate *38400*

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI , addì 27 Agosto 1958.....

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

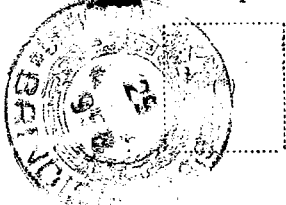
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958 al N.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *linguanti*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



[Signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorante (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. Schiavone Eusebio

..... convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/c del 2° lotto
di case popolari nel Comune di perono

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 3200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57..

I ... DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 19 al N. 1904

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo VAL-

LARINO fu Giuseppe nella sua qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant..... (2) Brindisi, Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunzianti..... (3) ed il

Signor SCHIAVONE Emanuele
fu Ferdinando

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 agosto 19 56

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: appartamento n. 6/C al 28 lotto
delle case popolari in Fasano - Via per Taranto

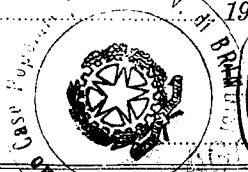
Durata della locazione: dal 10 agosto 1956 al 10 agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: £. 3.200, = mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, addì

3 AGO. 1956



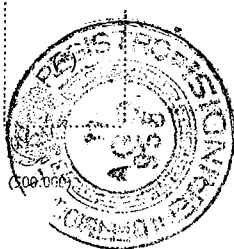
DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 562

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 60

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I ¹ sottoscritt ^o (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant ^e (2) in Brindisi Via Casimiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziant ^e (3) ed il

Sig. SCHIAVONE EMANUELE

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 22 AGO. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locat ^e Appartamento n. 5/C al 2° Lotto delle Case
Popolari in Fasano Via per Taranto

Durata della locazione: 22 AGO. 1954 10 AGO. 1953

Corrispettivi pattuiti: £. 3200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi 22 AGO. 1954

19
IL PRESIDENTE
DELLA DIREZIONE
DELLA DENUNZIA
F. (C) (L) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)

Registrata la presente denuncia, addì 9 SET 1954 19 55 al N. 1539
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colonò: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. SCHIAVONE Emmele

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/6 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 3.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 10 Agosto 1960

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

(*)

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio in cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di bollo
(art. unico della legge 21-11-1931, n. 1233)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi o denunziant e (3) ed il
Sig. SCHIAVONE EMANUELE

..... hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8 62
esecuzi giorno (5) 19

OGGETTO

CONVENZIONE (6)

mento n. C/5 del 2° lotto
0

3 - 1963

ite

79 ed 82 della legge del

Fatta la

registro 30 dicet

BR

Agosto

62

DENUNZIANTE (7)

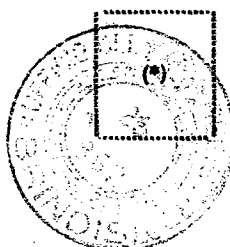
PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addi 25 AGO 1962 19 N. 2278

vol. foglio registro Atti privati, ed esate lire

(*) Bollo a carico del

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGISTRE
Don. Loris F...



IL CASSIERE

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

All'atto della vendita è dovuta solo la tassa di bollo di cui all'art. 9 Tariffa A della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunciante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara.....di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni tra essi o denunziante (3) ed il

Sig. SCHIAVONE EMANUELE

hanno avuto

convenzioni che (4)

10 - 8 62

esecuzione col giorno (5) 19.....

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/5 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di **FASANO**

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 6145 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseqguimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1903 n. 3269.

BRINDISI.

A **add:**

DENUNZIANTE. (7)

te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 25 AGO 1962 19 al N. 2278

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire quattrocento

~~(S) Bill CASSIDY~~

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

1. Dott. Lucio Roberti

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

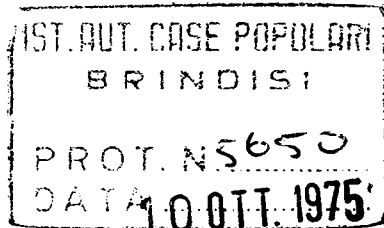
Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare, per il dichiarante e da due testimoni.



Fasano, 10/1/1975

2. Lett. Fasano N. 2
Ad

Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO
PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI
BRINDISI

La sottoscritta, SCHIAVONE MARGHERITA, fa presente a codesto Spett.le Istituto che, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Fasano alla Via Turati-piano 2°-scala C-int. 5, venduto al Sig. SCHIAVONE EMANUELE, risulta attualmente di sua proprietà, come da nota di trascrizione del 8/8/1972.

Perciò chiede, gentilmente, che tutte le comunicazioni e documenti vari le siano indirizzati a suo nome.

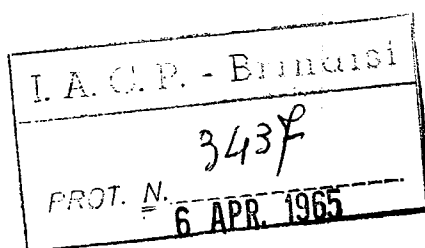
Infine, se per prassi di codesto Spett.le Istituto, le copie fotostatiche allegate non hanno nessun valore legale, prega che le si diano disposizioni in merito.

Con osservanza

Alleg. n° 2

Schiavone Margherita

Sib. NE VICINATI



Spett.

ISTITUTO NAZIONALE CASE POPOLARI

BRINDISI

A
Q
Il sottoscritto EMANUELE SCHIAVONE, nato a Fasano
il 12 Agosto 1897, attualmente fittuario dell'appar-
tamento sito in Fasano, a via Turati - Scala C- II
lotto- di proprietà di codesto spett. Istituto,
rivolge istanza per essere ammesso all'acquisto del
predetto appartamento.

In proposito rappresenta che allorquando *venne* in
fitto l'appartamento in questione, versò £. 5.000
(diconsi lire cinquemila) a titolo di deposito cau-
zionale nel caso avesse optato per l'acquisto ratiz-
zato.

Quanto innanzi risulterà certamente dagli atti pres-
so codesto spett. Istituto.

Comunque resta in attesa di tutti i chiarimenti e
le istruzioni necessari al sollecito perfezionamento
della pratica, e frattanto si sottoscrive con osser-
vanza.

FASANO, li 5 Aprile 1965

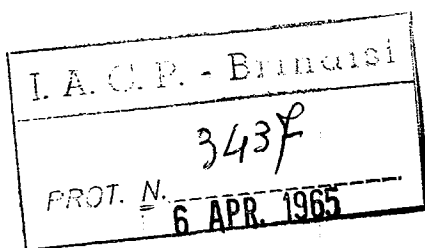
Schiavone Emanuele

*c.p.
lotto 21 scala C/6*

2/5

h

211



Spett.

ISTITUTO NAZIONALE CASE POPOLARI

BRINDISI

A
B
Il sottoscritto EMANUELE SCHIAVONE, nato a Fasano
il 12 Agosto 1897, attualmente fittuario dell'appar-
tamento sito in Fasano, a via Turati - Sdala C- II
lotto- di proprietà di codesto spett. Istituto,
rivolge istanza per essere ammesso all'acquisto del
predetto appartamento.

In proposito rappresenta che allorquando *211*
fittò l'appartamento in questione, versò £. 5.000
(diconsi lire cinquemila) a titolo di deposito cau-
zionale nel caso avesse optato per l'acquisto ratiz-
zato. *9*

Quanto innanzi risulterà certamente dagli atti pres-
so codesto spett. Istituto.

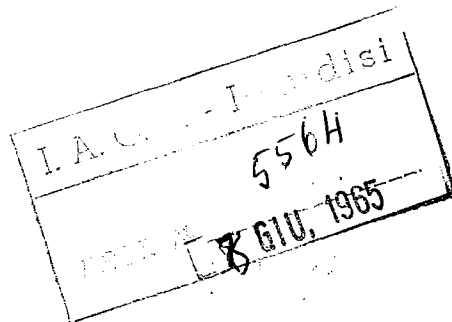
Comunque resta in attesa di tutti i chiarimenti e
le istruzioni necessari al sollecito perfezionamento
della pratica, e frattanto si sottoscrive con osser-
vanza.

FASANO, li 5 Aprile 1965

Schiavone Emanuele

*c.p.
lotto 211 Sdala C/6*

7/5



Spett.

ISTITUTO NAZIONALE CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto SCHIAVONE EMANUELE, nato a Fasano
il 12 Agosto 1897, attualmente fittuario dell'appar-
tamento sito in Fasano, a Via Turati - Scala C - II
lotto, di proprietà di codesto spett. Istituto, rivol-
ge istanza per essere ammesso all'acquisto del pre-
detto appartamento.

All'uopo allega assegno bancario di L. 5.000 (dicon-
si lire cinquemila) per deposito cauzionale contrat-
tuale, giusta richiesta di codesto spett. Istituto,
restando in attesa di ulteriori istruzioni per la
definizione del contratto.

Con osservanza,

Schiavone Emanuele

Fasano, li 4 Giugno 1965

RA
261
2-6-65

2 CP.
C/6
(C/5)

Spett.le

ISTITUTO NAZIONALE CASE POPOLARI

PROT. 114

7 GEN. 1967

BRINDISI

Oggetto: Acquisto Appartamento sito in Fasano

Via Turati-Scala C- II Lotto

Alla presente accludo copia fotostatica di una mia domanda in data 4/6/1965, riguardante l'acquisto dell'appartamento di cui attualmente sono fittuario e di proprietà di codesto Spett.le Istituto.

Ricevetti l'invito dal notaio Dott. Loiacono circa la registrazione del contratto; ma per motivi indipendenti alla mia volontà, non mi é stato possibile fare quanto sopra e di conseguenza nemmeno il pagamento, in un unica soluzione, della somma di L. I. 132.300, quale importo, relativo al valore dell'appartamento stesso.

Ora desidererei, quanto prima, effettuare quanto scritto in oggetto e, nell'attesa di una risposta alla presente, distintamente ossequio.

Fasano, 4/I/1967

E. Schiavone

All; I

*Protezione del notaio Loiacono
Pubblicato il 25-7-1967 con
l'avallo del notaio Loiacono
e del notaio Schiavone
A. B. S.*

*2. lotto (A)
Scala C/6
FASANO*

Spett.

ISTITUTO NAZIONALE CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto SCHIAVONE EMANUELE, nato a Fasano
il 12 Agosto 1897, attualmente fittuario dell'appar-
tamento sito in Fasano, a Via Turati - Scala C - II
lotto, di proprietà di codesto spett. Istituto, rivol-
ge istanza per essere ammesso all'acquisto del pre-
detto appartamento.

All'uopo allega assegno bancario di L. 5.000 (dicon-
si lire cinquemila) per deposito cauzionale contrat-
tuale, giusta richiesta di codesto spett. Istituto,
restando in attesa di ulteriori istruzioni per la
definizione del contratto.

Con osservanza,

Fasano, li 4 Giugno 1965

E. Schiavone

documenti ricevute in data 5/4/465

PIANO DI AMMORTAMENTO

del costo dell'appartamento in FAIANO alla Via TURATI 2.400.000
N. _____ Scala C Int. 5 Vani utili N. 3 ed accessori 2 Vani legali N. 5-1.20

Concessionario: Sig. SCHIAVONE EMANUELE-u.128-1897a Sasano, pittore -
Contratto di cessione in data 20.12.952 N. _____ di repertorio

VALORE VENALE DELL'APPARTAMENTO DETERMINATO DALLA COMMISSIONE L. 1.690.000

a dedurre:

30% a mente art. 6 D. P. R. 17-1-1959, n. 2 L. 507.000

0,25% per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino
al massimo di 20 anni . 20:12.952 = 3.4 L. 50.700 L. 557.700

Costo di cessione L. 1.132.300

Eventuali anticipi L. _____

Differenza definitiva da scontare L. 1.132.300

Periodo di ammortamento anni contanti

Tasso 5%.

Rata annua X L. _____

Rata mensile X L. _____

Decorrenza dal al

VERSAMENTO MENSILE CHE DEVE EFFETTUARE IL CONCESSIONARIO

A) sul c/c postale n. 26/2171 intestato all'Istituto Autonomo per le Case
Popolari « Servizio Cassa Deposito e Prestiti per alienazione Stabili » la rata mensile
di ammortamento del valore venale dall'alloggio L. 1.132.300

B) sul c/c postale n. 26/658 intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari
Brindisi:

1) spese di amministrazione e gestione mensile L. 340

2) canone acqua mensile L. 650

3) illuminazione scale e cortili L. 200

4) spese di esercizio ascensore e autoclave ecc. ecc. L. 2500

TOTALE L. 3690

TABELLA AMMORTAMENTO

[illegible]

F/to: Vincenzo Loiacono notaio. =

F/to: Ubaldo Vallarino. =
F/to: Schiavone Emanuele. =

PIANO DI AMMORTAMENTO

del costo dell'appartamento in FASANO Lotto 2 C.P. alla Via TURATI

N. _____ Scala C Int. 5 Vani utili N. 3 ed accessori 2 Vani legali N. 5-p. 2°

Caratura _____

Concessionario: Sig. SCHIAVONE EMANUELE n.12/8/1897 A Fasano-pittore-

Contratto di locazione in data 20-12-952

VALORE VENALE DELL'APPARTAMENTO DETERMINATO

DALLA COMMISSIONE _____ L. 1.690.000-

a dedurre:

30 % a mente art. 6 D. P. R. 17-1-1959, n. 2 L. 507.000

0,25 % per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino
al massimo di 20 anni = anni 20 . 12.952 3% . . . L. 50.700 L. 557.700

Costo di cessione L. 1.132.300

Eventuali anticipi L. _____

Differenza definitiva da scontare L. 1.132.300

Periodo di ammortamento anni contanti

Tasso 5 %.

Rata annua _____ x _____ L. _____

Rata mensile _____ x _____ L. _____

Decorrenza dal _____ al _____

VERSAMENTO MENSILE CHE DEVE EFFETTUARE IL CONCESSIONARIO

A) sul c/c postale n. 26/2171 intestato all'Istituto Autonomo per le Case
Popolari « Servizio Cassa Depositi e Prestiti per alienazione Stabili » la rata mensile
di ammortamento del valore venale dall'alloggio L. 1.132.300

B) sul c/c postale n. 26/658 intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari
Brindisi: _____ 340-
1) spese di amministrazione e gestione mensile L. _____ 650-
2) canone acqua mensile L. _____ 200-
3) illuminazione scale e cortili L. _____ 2.500-
4) spese di esercizio ascensore e autoclave ecc. ecc. L. _____

TOTALE L. 3.690

TOTALE VERSAMENTI MENSILI L. _____

TABELLA AMMORTAMENTO

[illegible]

PIANO DI AMMORTAMENTO

del costo dell'appartamento in FASANO Lotto 2 C.P. alla Via TURATI
N. _____ Scala C Int. 5 Vani utili N. 3 ed accessori 2 Vani legali N. 5-p.2°
Caratura _____

Concessionario: Sig. SCHIAVONE EMANUELE n.12/8/1897 A Fasano-pittore-

Contratto di locazione in data 20-12-952

VALORE VENALE DELL'APPARTAMENTO DETERMINATO

DALLA COMMISSIONE _____ L. 1.690.000-

a dedurre:

30 % a mente art. 6 D. P. R. 17-1-1959, n. 2 L. 507.000

0,25 % per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino
al massimo di 20 anni = anni 20.12.952 3% L. 50.700 L. 557.700

Costo di cessione L. 1.132.300

Eventuali anticipi L. _____

Differenza definitiva da scontare L. 1.132.300

Periodo di ammortamento anni contanti

Tasso 5 %.

Rata annua _____ X _____ L. _____

Rata mensile _____ X _____ L. _____

Decorrenza dal _____ al _____

VERSAMENTO MENSILE CHE DEVE EFFETTUARE IL CONCESSIONARIO

A) sul c/c postale n. 26/2171 intestato all' Istituto Autonomo per le Case
Popolari « Servizio Cassa Depositi e Prestiti per alienazione Stabili » la rata mensile
di ammortamento del valore venale dall'alloggio L. 1.132.300

B) sul c/c postale n. 26/658 intestato all' Istituto Autonomo per le Case Popolari
Brindisi:

1) spese di amministrazione e gestione mensile L. _____	340-
2) canone acqua mensile L. _____	650-
3) illuminazione scale e cortili L. _____	200-
4) spese di esercizio ascensore e autoclave ecc. ecc. L. _____	2.500-
	3.690

TOTALE L. _____

TOTALE VERSAMENTI MENSILI L. _____

TABELLA AMMORTAMENTO

[illegible]

PIANO DI AMMORTAMENTO

del costo dell'appartamento in FASANO Lotto 2 C.P. alla Via TURATI
N. _____ Scala C Int. 5 Vani utili N. 3 ed accessori 2 Vani legali N. 5-p.2°
Caratura _____

Concessionario: Sig. SCHIAVONE EMANUELE n.12/8/1897 A Fasano-pittore-
Contratto di locazione in data 20-12-952

VALORE VENALE DELL'APPARTAMENTO DETERMINATO

DALLA COMMISSIONE _____ L. 1.690.000-

a dedurre:

30 % a mente art. 6 D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2 L. 507.000

0,25 % per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino
al massimo di 20 anni = anni 20.12.952 3% . . . L. 50.700 L. 557.700

Costo di cessione L. 1.132.300

Eventuali anticipi L. _____

Differenza definitiva da scontare L. 1.132.300

Periodo di ammortamento anni contanti

Tasso 5 %.

Rata annua _____ X _____ L. _____

Rata mensile _____ X _____ L. _____

Decorrenza dal _____ al _____

VERSAMENTO MENSILE CHE DEVE EFFETTUARE IL CONCESSIONARIO

A) sul c/c postale n. 26/2171 intestato all' Istituto Autonomo per le Case
Popolari « Servizio Cassa Depositi e Prestiti per alienazione Stabili » la rata mensile
di ammortamento del valore venale dall'alloggio L. 1.132.300

B) sul c/c postale n. 26/658 intestato all' Istituto Autonomo per le Case Popolari
Brindisi: _____
1) spese di amministrazione e gestione mensile L. _____ 340-
2) canone acqua mensile L. _____ 650-
3) illuminazione scale e cortili L. _____ 200-
4) spese di esercizio ascensore e autoclave ecc. ecc. L. _____ 2.500-
3.690

TOTALE L. _____

TOTALE VERSAMENTI MENSILI L. _____

TABELLA AMMORTAMENTO

[illegible]

SCHIAVONE EMANUELE
VIA TURATI
2° LOTTO C.P.-SCALA C/5
F A S A N O

Fasano, li 27/9/1965

Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLE PROVINCIA DI

B R I N D I S I

Oggetto: D.P.R. 27/4/1962 n° 231

In riferimento alla comunicazione fattami a mezzo raccomandata del 21/9/1965-Prot. n° 8696, circa il prezzo definitivo di cessione in L. I. 183.000 (Unmilione centoottantatremila) relativo all'appartamento sito in Fasano-Lotto 2° C.P.-Scala C/5- a suo tempo assegnatami in locazione semplice, desidero effettuare il pagamento della somma suddetta in un'unica soluzione.

Preciso che tale pagamento desidererei effettuarlo nel mese di Gennaio 1966.

In attesa di comunicazioni su quanto sopra, distintamente ossequio.

E. Schiavone

Al Notaio
Dott. Vincenzo Talma

Brindisi

In riferimento alle sue lettere del
20/x/1965, circa l'invito per la sottoscrizione
del contratto di compravendita dell'alloggio
assegnatario dell'Istituto Autonomo Case
Popolari di Brindisi, fui presente allo
Istituto stesso, come da copia fotografica
acclusa alla presente, che il pagamento
dell'intera somma di cessione di L. 1.132.300
sarebbe stato da me effettuato entro il
mese di Gennaio 1966 -

Tanto doverò e distintamente soluto -

Fosano, 21-10-1965

E. Schiavone